### Leggi Regionali d'Italia

Marche

### Reg. 20-7-2004 n. 4

Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne.

Pubblicato nel B.U. Marche 29 luglio 2004, n. 79.

Reg. 20 luglio 2004, n. 4 (1).

Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne.

(1) Pubblicato nel B.U. Marche 29 luglio 2004, n. 79.

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 concernente: "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne";

Su conforme Delib.C.R. 7 luglio 2004, n. 136;

Visto l'articolo 51 dello Statuto della Regione;

emana

il seguente regolamento:

# Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), di seguito denominata legge, secondo quanto disposto dall'articolo 34 della legge regionale medesima.

#### Art. 2

### Convenzioni per la gestione partecipata.

- 1. Le convenzioni stipulate tra le Province e le associazioni piscatorie per la gestione delle attività di cui all'articolo 6 della legge devono prevedere:
- a) la durata del rapporto convenzionale;
- b) gli eventuali oneri a carico dei contraenti;
- c) l'esenzione di responsabilità della Provincia per i danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle attività oggetto di convenzionamento;
- d) il diritto per ogni titolare di licenza, a parità di condizioni, di poter esercitare la pesca nei corsi d'acqua interessati, in caso di affidamento in gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale.
- 2. Le Province possono riconoscere alle associazioni piscatorie il rimborso delle spese sostenute.

# **Art. 3**

#### Tabellazione.

- 1. Le zone di cui agli articoli 9 e 10 della legge sono delimitate con tabelle metalliche, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato A.
- 2. Le acque di categoria A e B definite all'articolo 20 della legge sono delimitate con tabelle metalliche, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato B. Le acque di categoria C non necessitano di tabellazione, in quanto individuate in via residuale.
- 3. Per l'indicazione di divieti o di delimitazioni di altra natura da istituire nelle acque regionali ai sensi della legge, si utilizzano le tabelle di cui all'allegato C.
- 4. Per la stampa della didascalia contenuta nelle tabelle sono usati caratteri "Bookman old style".
- 5. Le tabelle sono collocate ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.
- 6. L'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 4

#### Licenza di pesca.

1. Le caratteristiche della licenza di pesca di cui all'articolo 21 della legge sono indicate nel modello di cui all'allegato D.

### Art. 5

#### Tesserino di pesca.

- 1. Il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, della legge deve indicare i seguenti dati:
- a) stagione piscatoria;
- b) codice del pescatore o numero della licenza;
- c) generalità e Comune di residenza del titolare.
- 2. Il tesserino di cui al comma 1, redatto sulla base del fac-simile di cui all'allegato E, contiene le giornate di pesca, l'elenco delle specie ittiche prelevabili soggette all'obbligo della registrazione e lo spazio per le conseguenti notazioni. Tali elementi sono individuati annualmente con il calendario regionale di cui all'articolo 24 della legge.
- 3. Il tesserino è rilasciato anche ai minori di quattordici anni, su richiesta di chi esercita la potestà o la tutela (2). La Provincia effettua il rilascio seguendo la consueta numerazione, compilando il tesserino con i dati anagrafici del minore e riportando, al posto del numero della licenza di pesca, la dicitura: "articolo 21, comma 5, lettera b), L.R. n. 11/2003".
- 4. Il tesserino ai pescatori non residenti nella regione e agli stranieri è rilasciato da una delle Province, la quale informa l'utente della validità dello stesso su tutto il territorio regionale.
- 5. Ciascuna Provincia predispone un apposito elenco dei tesserini rilasciati ai sensi del comma 4.
- (2) Periodo così modificato dall'art. 14, comma 4, L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

#### Art. 6

Corsi di formazione e aggiornamento per guardie ittiche.

- 1. I corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie e i corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, svolti dalle Province e dalle associazioni piscatorie ai sensi dell'articolo 30 della legge, vertono sulle seguenti materie di insegnamento:
- a) legislazione regionale sulla pesca nelle acque interne;
- b) disciplina dell'attività piscatoria;
- c) funzioni e poteri dell'agente ittico;
- d) tutela ambientale e tutela delle acque;
- e) sanzioni per le violazioni delle leggi di settore;
- f) specie ittiche presenti sui territorio regionale;
- g) sviluppo agevolato delle principali specie di interesse piscatorio;
- h) nozioni di pronto soccorso.
- 2. [I corsi di formazione non devono avere durata inferiore a quaranta ore complessive di lezione quelli di aggiornamento a ventiquattro ore] (3).
- 3. L'accertamento della preparazione raggiunta dai partecipanti ai corsi di formazione avviene mediante lo svolgimento di un esame finale, consistente in una prova scritta ed una orale. Sono ammessi a sostenere l'esame coloro che hanno frequentato almeno trentadue delle quaranta ore di lezione, ovvero i quattro quinti dell'eventuale maggiore durata complessiva.
- 4. La commissione esaminatrice, nominata dalla Provincia, è composta da:
- a) il responsabile della struttura provinciale competente in materia di pesca sportiva, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario della Regione, designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca sportiva;
- c) un esperto scelto tra i docenti del corso.
- (3) Comma abrogato dall'art. 14, comma 5, L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

### Allegato A

# (articolo 3, comma 1)

OGGETTO	DIMENSIONI	CONTENUTO	COLORE CARATTERI	COLORE CAMPO
Art. 9 LR n.11/2003	L. cm 30 x H. cm 25	Regione Marche Provincia di	Rosso	Bianco
		Zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva (L.R. n.11/2003, articolo 9) <b>DIVIETO DI PESCA</b>		
Art. 10 LR n.11/2003	L. cm 30 x H. cm 25	Regione Marche Provincia di	Rosso	Bianco
		Zona di protezione (L.R. n.11/2003, articolo 10) DIVIETO DI PESCA		

# Allegato B

### (articolo 3, comma 2)

OGGETTO	DIMENSIONI	CONTENUTO	COLORE CARATTERI	COLORE SFONDO
Art. 20 L.R. n.11/2003	L. cm 30 x H. cm 25	Regione Marche Provincia di	Nero	Bianco
		Categoria A Acque di notevole pregio ittio-faunistico prevalentemente popolate da salmonidi (L.R. n.11/2003, articolo 20)		
Art. 20 L.R. n.11/2003	L. cm 30 x H. cm 25	Regione Marche Provincia di	Nero	Bianco
		Categoria B acqua intermedia a popolazione mista (L.R. n.11/2003, articolo 20)		

### Allegato C

### (articolo 3, comma 3)

DIMENSIONI	CONTENUTO	COLORE CARATTERI	COLORE CAMPO
L. cm 30 x H. cm 25	Regione Marche Provincia di	Nero	Giallo
	(Natura del divieto o della limitazione, etc.)		

### Allegato D

### (articolo 4, comma 1)

(4) L'allegato D, che si omette, richiamato dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento, riporta il fac-simile della licenza di pesca nelle acque interne.

### Allegato E

### (articolo 5, comma 2)

(5) L'allegato E, che si omette, richiamato dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento, riporta il fac-simile del tesserino rilasciato al pescatore.